



## VADEMECUM SINISTRI DI TUTELA LEGALE

### ✓ Cosa si intende per "sinistro"?

Nelle polizze di tutela legale, per "sinistro" si intende il verificarsi del **fatto dannoso** o della **controversia** nell'ambito dell'attività professionale regolarmente svolta.

### ✓ Quando insorge il caso assicurativo?

È molto importante comprendere che il caso assicurativo insorge nel momento in cui l'assicurato o la sua controparte o un terzo viola una norma di legge o contrattuale e quindi:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

**In ogni caso, questo momento deve essere successivo a quello di adesione alla polizza di tutela legale (data di vigenza della copertura).**

### ✓ Quali spese legali vengono riconosciute?

L'assicuratore rimborsa ed in alcuni casi anticipa le spese legali e peritali che ti occorrono per difendere i tuoi interessi in caso di:

- delitto colposo o contravvenzione per atti commessi o attribuiti;
- delitto doloso, commesso nello svolgimento dell'attività professionale, purché ci sia proscioglimento o assoluzione;
- opposizione avanti il giudice competente contro l'ordinanza di pagamento di una sanzione amministrativa;
- procedimenti derivanti da violazioni per inosservanza degli obblighi di vari Decreti e successive modifiche (D. Lgs. 231/01, D. Lgs. 81/08, D. Lgs. 196/03);
- danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi durante nello svolgimento della professione;
- se richiesto e corrisposto il relativo sovrappremio, difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa grave.

Al verificarsi del caso assicurativo, puoi nominare un legale di fiducia; se non lo indichi, conferirai il mandato al legale incaricato dall'assicuratore.

### ✓ Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, hai l'obbligo di trasmettere per iscritto alla ITAS Mutua - **per il tramite del broker G. e A. gestioni e assicurazioni S.r.l.** - ogni notizia ed informazione in tuo possesso, allegando eventuali documenti ed atti giudiziari relativi al sinistro stesso.

Hai anche a disposizione un modulo di denuncia, predisposto dal broker, che puoi compilare, corredare degli eventuali allegati ed inviare tramite:

- posta elettronica ordinaria all'indirizzo **sinistri@gea-broker.com**
- posta elettronica certificata all'indirizzo **gea-srl@pec.it** (solo da un'altra pec)
- posta raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: G. e A. gestioni e assicurazioni S.r.l. - via Monte Zebio 32, 00195 Roma (RM).

## ✓ Quanto tempo ho per denunciare un sinistro?

Il sinistro, deve essere notificato **nel più breve tempo possibile** e comunque **non oltre il termine utile per la difesa**.

Ricorda sempre che, *ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile, omettere o ritardare la notifica del sinistro può **pregiudicare** il diritto alla prestazione assicurativa o **ridurne** la portata in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore.*

## ✓ E poi che cosa succede?

Una volta che il sinistro è stato notificato e che è stata accertata l'operatività della garanzia, il broker:

- ti comunica il numero di rubricazione del danno;
- ti richiede ogni eventuale ulteriore informazione, documento o prova utili ad una corretta gestione del sinistro.

A proposito della gestione del sinistro, ricordati di trasmettere ogni ulteriore documentazione o atto giudiziario fino alla conclusione della vertenza.

## ✓ Ci sono altre cose da sapere o obblighi da adempiere?

Si:

- devi sempre **informare** l'assicuratore, anche per il tramite del broker, se hai altre polizze dello stesso genere o se ne dovessi stipulare;
- in ogni stato della vertenza e grado di giudizio l'incarico a legali o a periti devono essere sempre **preventivamente concordati** con l'assicuratore;
- senza autorizzazione preventiva dell'assicuratore, **non puoi arrivare ad una transazione** direttamente con la controparte;
- ricordati di **aggiornare costantemente l'assicuratore** su ogni circostanza rilevante della vertenza.

Ricorda, infine, che *ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.*

**IMPORTANTE: questo vademecum ha il solo scopo di fornire alcune caratteristiche ed indicazioni della copertura assicurativa sopra indicata e non sostituisce in alcun modo le Condizioni di assicurazione.**